SCHEMA DI ACCORDO

tra

REGIONE LAZIO rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Lavoro, Marco Noccioli, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 – 00147 Roma Capitale

e

Comune di/Comunità Montana/Ente,	rappresentato p.t. dal
domiciliato per la carica presso con	sede in

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 13, recante "Legge di Stabilità regionale 2019";

la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 14, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che regolamenta la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, "destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà";

la DGR n. 1799 del 1 agosto 2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D. Lgs n. 81/2000 s.m.i.;

la Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale del LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro" ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere f) e h bis), come da ultimo modificato dall'articolo 99

della L.R. 4/2006, rubricato "Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21", ai sensi del quale la Regione promuove, tra l'altro, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori medesimi, anche attraverso la concessione di incentivi;

l'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale "al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente";

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 - in forza della quale gli Enti Pubblici, interessati ad assumere a tempo indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l'Elenco Regionale LSU definitivo, tenendo conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica, dando precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in mancanza, attingendo dall'Elenco Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, l'ordine progressivo occupato dai lavoratori all'interno dello stesso per la qualifica richiesta;

la deliberazione di giunta regionale n. 496 del 04/08/2016 avente ad oggetto "Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81";

la determinazione dirigenziale n. G14451 del 05/12/2016 recante "Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili" con cui, in attuazione della DGR n. 496/2016, è stato approvato l'elenco dei LSU secondo i criteri nella stessa indicati;

la DGR n. 768 del 13/12/2016 recante "Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall'Elenco Regionale e l'attribuzione agli Enti Pubblici di incentivi alla stabilizzazione occupazionale" con la quale, all'interno della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei LSU, si è stabilito che, agli Enti pubblici, intenzionati a realizzare assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, laddove richiesto e previa necessaria Convenzione da stipulare con la Regione Lazio, potranno essere assegnati incentivi finanziari;

la DGR n. 848 del 20/12/2018 recante "Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall'Elenco Regionale";

la determinazione dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 avente ad oggetto "Programma di svuotamento del bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) – Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale" con la quale, è stato approvato l'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili, redatto secondo i criteri dell'anzianità anagrafica, di servizio e dei carichi familiari, aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. G13598 dell'26/10/2018;

la determinazione dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 avente ad oggetto "Programma di svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale" nella quale sono stati definiti, quali incentivi finanziari una tantum per la stabilizzazione/assunzione, gli importi rapportati all'orario di lavoro settimanale riportati nella seguente tabella esplicativa:

Orario di lavoro settimanale	Importo incentivo
36 ore	€ 30.000,00
30 ore (83,33%)	€ 29.000,00
27 ore (75%)	€ 27.500,00
24 ore (66,66)	€ 26.000,00
20 ore (55,55)	€ 24.000,00
18 ore (50%)	€ 23.000,00

la Determinazione Dirigenziale n. G07249 del 29/05/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili" con la quale, è stato approvato l'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili, redatto secondo i criteri dell'anzianità anagrafica, di servizio e dei carichi familiari.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art.2

Procedure di stabilizzazione/assunzione

1.	Il Comune di/Comunità Montana/Ente ha provveduto, con Determinazione
	Dirigenziale/Delibera n – in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 768
	del 13/12/2016 nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 -
	all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti nell'Elenco
	Regionale LSU e riportati nella seguente tabella unitamente alla articolazione oraria
	settimanale dell'attività lavorativa:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di residenza	Data assunzione	Orario di lavoro settimanale

Art. 3 Importo incentivo

1.	Successivamente	alla	stipula	del	presente	Accordo,	a	fronte	dell'avvenuta
assur	nzione/stabilizzazione	e dei L	avoratori	Socia	mente Utili	di cui al pre	eced	ente art.	2, considerato
l'orai	io di lavoro settiman	ale rip	ortato ne	lla tab	ella di cui al	citato art. 2	, la F	Regione L	azio si impegna
a tra	sferire, in unica sol	uzione	, al Com	une c	li/Comunità	Montana/E	nte		, cor
appo	sito provvedimento d	di liqui	dazione e	succe	ssivo manda	to di pagam	ento	o, l'impor	to complessive
di Eu	ıro (/00), c	ıuale	incentivo fir	nanziario <i>ui</i>	na t	antum a	lla menzionata
assur	nzione/stabilizzazione	e di n.	Lavo	orator	i Socialment	e Utili.			

Art. 4

Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento di ogni reciproca attività ed operazione contabile ad esso riferibile.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

Art. 6

Foro competente

	1010 0					
1.	Ove insorgano controversie in ordine alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo, il					
Foro o	ompetente viene individuato <i>- ex</i> art. 13	3 C.P.A nel TAR del Lazio.				
Letto,	approvato e sottoscritto digitalmente.					
	REGIONE LAZIO	COMUNE DI/COMUNITÀ MONTANA/ENTE				
	DIREZIONE REGIONALE LAVORO	II				

IL DIRETTORE